

Procura redatta su foglio separato - Mancanza di data e ammissibilità del ricorso - Cass. n. 12568/2004

Validità ex art. 83, terzo comma c.p.c.- Mancanza di riferimento alla sentenza da impugnare

Civile e Procedura - Procura redatta su foglio separato - Mancanza di data e ammissibilità del ricorso - Validità ex art. 83, terzo comma c.p.c.- Mancanza di riferimento alla sentenza da impugnare **(Cassazione, sez. I civile, sentenza 08.07.2004 n.1 12568)**

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 1988 la s.r.l. Txxxxxx. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la s.n.c. Bxxx. di Lorenzo B. e C. e, premesso di aver acquistato in data 1 luglio 1985 l'azienda della Bwww. s.n.c. di Alessio B., Alessandro C----. e Pasquale S----., ivi compresi l'insegna "B." e l'avviamento commerciale, chiedeva che fosse inibito alla convenuta l'uso del nome patronimico nella ditta e nell'insegna, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio e con ordine di pubblicazione della sentenza.

Costituitosi il contraddittorio, la convenuta assumeva di aver acquistato da Oreste B. l'azienda per la vendita delle piastrelle, pavimenti ed altro con specifica autorizzazione a far uso della ditta omonima. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande avversarie e formulava domanda riconvenzionale per sentir inibire all'attrice l'uso del suddetto patronimico.

Con sentenza 21 maggio 1996 - 14 aprile 1997, il Tribunale di Firenze condannava la convenuta ad adottare una nuova insegna che non contenesse il patronimico "B.", dichiarava che l'uso dell'insegna "B. B." costituiva atto di concorrenza sleale ai danni della T. s.r.l., e condannava la B. al risarcimento del danno nella misura da liquidare in separato giudizio, con ordine di pubblicazione della sentenza.

La decisione del Tribunale veniva confermata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza del 22 settembre - 17 novembre 2000 contro la quale la B. ha proposto ricorso formulando due motivi.

Ha resistito la T. s.r.l. con apposito controricorso.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per asserito difetto di procura speciale in capo al difensore dalla ricorrente.

In base, infatti, all'art. 83, terzo comma c.p.c., come modificato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, la procura rilasciata su un foglio separato, congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, deve essere considerata come apposta in calce a tale atto e, quindi, apprezzata alla stregua di una normale procura rilasciata subito dopo l'ultimo rigo dell'ultima pagina dell'atto medesimo. Resta conseguentemente irrilevante che essa non contenga alcun riferimento alla sentenza da impugnare, dovendosi ritenere ugualmente soddisfatto il requisito della specialità della procura

Procura redatta su foglio separato - Mancanza di data e ammissibilità del ricorso - Cass. n. 12568/2004

previsto dall'art. 365 c.p.c., salvo che il contrario non risulti dal contesto dell'atto (cfr., tra le altre, Cass. 4 gennaio 2000, n. 11; Cass. S.U. 10 marzo 1998, 2642).

Ben è vero la procura redatta su foglio separato, spillato e quindi materialmente unito al ricorso, per quanto valida, non comporta, di per sé, alcuna presunzione in ordine al tempo in cui essa sia stata rilasciata (Cass. 13 febbraio 1999, n. 1192, richiamata dalla resistente nelle proprie difese); ma la mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso non ne determina l'inammissibilità ove la stessa sia stata trascritta nella copia notificata del ricorso o del controricorso, dal momento che la posteriorità dal suo rilascio rispetto alla sentenza impugnata si ricava dall'intima connessione con l'atto al quale la procura accede, atto nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità di essa rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso o del controricorso, così da risultare con certezza che la procura è stata conferita in data anteriore a detta notifica (cfr., tra le altre, Cass. 22 giugno 2001, n. 8532; Cass. S.U. 29 novembre 2000, n. 1234).

2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'appello di Firenze, esaminando uno soltanto dei motivi d'impugnazione avanti ad essa proposti, avrebbe trascurato di considerare il contenuto dell'altro motivo con il quale era stato osservato che l'inserimento del patronimico B. nella ragione sociale della B. fosse da considerare pienamente legittimo, sia perchè nelle società in nome collettivo la legge impone di indicare anche il nominativo di un socio, sia perchè il nome B., graficamente aggiunto alla dizione B. con caratteri minori, non sarebbe tale da ingenerare la confusione prevista dall'art. 2565 c.c..

Il motivo, cui la ricorrente attribuisce carattere di decisività, è infondato. Per un verso, infatti, le argomentazioni della ricorrente si riferiscono letteralmente alla disciplina della ditta, laddove le pronunzie emesse nei suoi confronti dal giudice del merito riguardano l'uso dell'insegna. Per l'altro verso, se è vero che in base all'art. 2563, secondo comma c.c. "la ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto a disposto dall'articolo 2565", è altrettanto certo che, in base all'art. 2564, primo comma c.c. (applicabile anche all'insegna in virtù dell'art. 2568 c.c.), allorchè la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa venga esercitata, essa "deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla"; e l'affermazione che l'aggiunta della dizione B. al nome B., graficamente apposta con caratteri minori, valesse ad escludere ogni possibilità di confusione, costituisce mera allegazione difensiva, inidonea a far assumere al motivo di ricorso il carattere di decisività che l'art. 360, n. 5 c.p.c. viceversa richiede.

3. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello di Firenze avrebbe trascurato di considerare che mediante l'atto pubblico a rogito notaio Chiavistelli del 12 novembre 1982 i soci della società in nome collettivo B. avevano riconosciuto che i negozi di Piazza Beccaria e Borgo la Croce non avessero alcuna attinenza con l'attività della società, e che il godimento dei medesimi spettasse esclusivamente ad Oreste B., con la conseguenza che

Procura redatta su foglio separato - Mancanza di data e ammissibilit  del ricorso - Cass. n. 12568/2004

allorquando la s.n.c. B. trasfer  l'azienda alla s.r.l. T., di tale azienda non potevano far parte n  i negozi di Piazza Beccarla e Borgo la Croce n  l'attivit  che in essi veniva esercitata. E tale conclusione avrebbe dovuto imporsi sia nel caso in cui fosse stato dimostrato (come emergeva, secondo la ricorrente, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria svolta nel giudizio di merito) che nei locali di Piazza Beccarla Oreste B. aveva svolto un'attivit  "a latere" ed indipendente rispetto a quella esercitata dalla s.n.c. B., sia nel caso in cui la preesistenza di tale attivit  non avesse potuto essere dimostrata, dovendosi in quest'ultima ipotesi ritenere che per il tramite del menzionato atto pubblico la totalit  dei soci avesse inteso attribuire ad Oreste B. la possibilit  di esercitare il commercio nel negozio di Piazza Beccarla con la ditta contenente il nome patronimico. La sentenza impugnata, avendo ignorato il principio secondo cui non   possibile trasferire ci  di cui non si abbia la titolarit , ed avendo giudicato in contrasto con il principio che le decisioni debbono essere prese "iuxta alligata et probata", sarebbe viziata sotto il profilo dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. Affermando, poi, che la prova testimoniale aveva confermato la tesi della societ  appellata secondo cui il fondo di Piazza Beccaria era rimasto chiuso per alcuni anni (ritenuti coincidere con quelli durante i quali Oreste B. avrebbe svolto la sola attivit  di socio della s.n.c. B.), la corte territoriale sarebbe incorsa anche su questo punto nella erronea interpretazione delle risultanze processuali, violando ancora una volta il principio secondo cui le decisioni debbono essere assunte "iuxta alligata et probata", ed incorrendo in vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c..

Il motivo   inammissibile, essendo evidente che la ricorrente - con il richiamo alla asserita violazione di norme di legge e, in particolare, al principio di cui all'art. 112 c.p.c. - tende in realt  a sovrapporre una propria valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dalla corte d'appello nella sentenza impugnata. Ma   noto che con il ricorso per Cassazione non pu  essere fatto valere il contrasto della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del merito con il convincimento e con la tesi della parte, giacch , diversamente opinando, il ricorso finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimit  sulla valutazioni riservate al giudice del merito, al quale, d'altra parte, neppure potrebbe imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacch  n  l'una n  l'altra gli sono richieste, laddove soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione il fatto che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per s  sole idonee e sufficienti a giustificarlo (cos , tra le altre, Cass. 30 marzo 2000, n. 3904).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore della resistente nella misura complessiva di Euro 2100, di cui Euro 2000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,

**Procura redatta su foglio separato - Mancanza di data e ammissibilita' del ricorso - Cass.
n. 12568/2004**

liquidate nella misura complessiva di Euro 2100, di cui Euro 2000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2004

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it

Procura

Mandato

Corte

Cassazione

12568

2004